

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE DIFESA DELL'AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE	
Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento	inquinamento@regione.fvg.it suaa@regione.fvg.it ambiente@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 4058 I - 34133 Trieste, via Carducci 6

Trasmissione via mail

Spett.le **Unione Artigiani della Provincia di Udine
Confartigianato**

Spett.le **Confederazione Nazionale dell'Artigianato e
della Piccola Media Impresa**

Spett.le **Associazione degli Industriali**

Spett.le **Associazione Piccole e Medie Industrie**

Spett.le **CATA Artigianato FVG srl**

Spett.le **Associazione Cooperative Friulane**

Spett.le **Camera di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura**

Spett.le **Ordine Regionale dei Chimici del FVG**

Spett.le **Ordine Regionale dei Geologi del FVG**

Spett.le **Ordine degli Ingegneri**

Spett.le **Collegio dei Periti Industriali**

Spett.le **Collegio dei Geometri**

Spett.le **Confartigianato**

Spett.le **Confcooperative Friuli Venezia Giulia**

Oggetto: informazioni sull'applicazione delle prescrizioni di cui al DECRETO LEGISLATIVO 30 luglio 2020, n. 102 per aziende ed attività con emissioni delle sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360) e delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata.

Si invia la presente per ricordare l'obbligo normativo citato al fine di favorirne l'attuazione, in particolare, ma non in via esclusiva, per gli impianti e installazioni con autorizzazione integrata ambientale (AIA), autorizzazione unica ambientale (AUA) o autorizzazione ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006. Si richiede alle Associazioni di categoria in indirizzo di valutare la diffusione della nota presso i propri associati dell'informazione, con le modalità ritenute più idonee.

Il DECRETO LEGISLATIVO 30 luglio 2020, n. 102 infatti ha modificato il D.Lgs. 152/2006 introducendo il comma 7-BIS nell'articolo 271 che regola le emissioni delle sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360 sezione 2 della scheda di sicurezza), delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata limitatamente alle sostanze individuate nella tabella A2 della parte II dell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 e delle sostanze estremamente preoccupanti dal Reg. (CE) 1907/2006 per effetto delle sostanze riportate all'indirizzo <https://www.reach.gov.it/svhc> (candidate list).

Le modifiche succitate impongono che:

- Le sostanze pericolose per la salute sopra citate e le sostanze classificate come preoccupanti dal regolamento REACH **devono essere sostituite** non appena tecnicamente ed economicamente possibile nei cicli produttivi da cui originano le sostanze stesse;
- le emissioni delle sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360) e delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata **devono essere limitate** il più possibile.

A queste modifiche sono legati quindi una serie di adempimenti che le aziende e le attività coinvolte dovranno completare con varie scadenze. Fra questi adempimenti ricordiamo:

1. i gestori di stabilimenti o di installazioni in esercizio alla data di entrata in vigore del decreto 102/2020, ossia il 28/08/2020, in cui le sostanze o le miscele previste dall'articolo 271, comma 7-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006 sono utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni, dovranno **produrre entro un anno** dalla data di entrata in vigore del Decreto ossia **entro il 28/08/2021**, una **relazione** con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze. In caso di omessa presentazione della relazione nei termini si applicherà la sanzione prevista dall'articolo 279, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006;
2. la relazione di cui al precedente punto dovrà essere comunque prodotta **ogni cinque anni**, a decorrere dalla data di redazione della precedente relazione o dalla data di rilascio o di rinnovo dell'autorizzazione;
3. Ai fini dell'adeguamento alla prescrizione dell'articolo 271, comma 7-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006, i gestori degli stabilimenti o delle installazioni in esercizio alla data di entrata in vigore del decreto 102/2020 (28/08/2020), in cui le sostanze o le miscele previste da tale norma sono utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni, presentano una **domanda di autorizzazione entro il 1° gennaio 2025**. In

- caso di mancata presentazione della domanda nei termini, si applica la sanzione dell'articolo 279, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 152 del 2006;
4. se, in seguito all'aggiornamento degli elenchi, le sostanze utilizzate nel ciclo produttivo rientrano tra quelle sopra indicate, il gestore presenta, **entro tre anni dalla modifica, una domanda di autorizzazione** volta all'adeguamento alle disposizioni, allegando alla stessa domanda la relazione, di cui sopra.

Si ricorda infine che l'adeguamento alle prescrizioni dell'articolo 271 comma 7-BIS del D.Lgs. 152/2006, anche su richiesta dell'autorità competente, potrà essere previsto nelle more dei procedimenti di rinnovo periodico dell'autorizzazione o relativi a modifiche sostanziali presentate prima del 1° gennaio 2025, in ogni caso **Il termine di adeguamento non potrà essere superiore a quattro anni dal rilascio dell'autorizzazione.**

Stante la ratio delle nuove disposizioni e le agevolazioni previste per gli impianti e le attività con emissioni scarsamente rilevanti di cui al comma 1 dell'art. 272 del D.Lgs. 152/2006, si ritiene che questi siano esclusi dalle disposizioni di cui al comma 7-bis dell'art. 271 del D.Lgs. 152/2006.

Le misure finalizzate al miglioramento della qualità delle emissioni e, più in generale alla sostituzione di sostanze e miscele "classificate" secondo quanto indicato all'art. 271, comma 7-bis del D.Lgs. 152/2006, ha ripercussioni anche sugli impianti e sulle attività già autorizzate attraverso l'adesione ad autorizzazioni di carattere generale ex art. 272 comma 2 del D.Lgs. 152/2006.

Qualora i suddetti impianti ed attività ricadessero in quanto disposto dal comma 4 dell'art. 272 così come riformulato dal D.Lgs. 102/2020 (*"Le disposizioni dei commi 2 e 3 non si applicano nel caso in cui siano utilizzate, nei cicli produttivi da cui originano le emissioni, le sostanze o le miscele con indicazioni di pericolo H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd o quelle classificate estremamente preoccupanti, ai sensi della normativa europea vigente in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele"*) i gestori saranno tenuti a presentare una istanza ex art. 269 del D.Lgs. 152/06 e, quindi, un'AUA **entro il 28 agosto 2023** in base a quanto stabilito dal comma 2 dell'art. 3 del D.Lgs. 102/2020.

In allegato si trasmette anche uno schema utilizzabile per la redazione della relazione da presentare entro il 28/08/2021, lo schema è indicativo delle informazioni minime che devono essere contenute nella suddetta relazione, la relazione potrà essere prodotta anche in formati diversi ma dovranno in ogni caso essere rispettati i contenuti minimi indicati.

Il contenuto della presente norma è reperibile anche sul sito istituzionale della Regione FVG al seguente indirizzo: www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/valutazione-ambientale-autorizzazioni-contributi/news/0788.html

Si ringrazia sin d'ora per la disponibilità nella divulgazione delle informazioni e si ricorda che i nostri uffici sono sempre a disposizione per eventuali chiarimenti e delucidazioni circa gli adempimenti normativi.

Cordiali saluti.

IL RESPONSABILE DI P.O.
Dott. Marco SANTAROSSA
Documento informatico sottoscritto digitalmente
ai sensi del D.Lgs. n.82/2005